

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS GESTORE DELLA CASA FAMIGLIA MASCHILE OGIER DI FIRENZE OSPITA ADULTI DISABILI – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025.

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO	
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO	
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 4.437,39	Quote sanitarie resid. anziani NON_auto PRIV RT	3B020201120301	2025

Allegati Atto				
Allegato	N.Pagine allegato		Oggetto Allegato	
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo				
Allegato	N° di pag.	Oggetto		



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009:

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 17.07.2024 avente ad oggetto "Bilancio preventivo economico 2024 e pluriennale 2024 - 2026 e piano programma 2024. Approvazione";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 27.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Visto il documento, Prot. 30715 del 27/07/2011, del Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale con il quale si accredita la Comunità Alloggio Protetta per adulti disabili Maria Cristina Ogier, Via B. Fortini, 90, Firenze, nelle forme di cui alla L.R.T. n. 82/2009 e smi;

Vista l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 2008/DD/00702 del 28/01/2008 dove si autorizza al funzionamento la Comunità Alloggio Protetta per adulti disabili Maria Cristina Ogier, Via B: Fortini, 90, Firenze, per adulti disabili uomini in stato grave dipendenza:

Preso atto della Convenzione con il Comune di Firenze, Reg. d'uff. n. 90/99 del 15.02.2000, l'Azienda Sanitaria 10 di Firenze e l'Associazione Maria Cristina Ogier, Via B. Fortini, 90, Firenze tuttora in essere, per le prestazioni (socio-assistenziali/socio-sanitarie) a carattere residenziale a favore di soggetti assistiti dal Comune in via diretta e/o tramite Azienda Sanitaria di Firenze;

Preso atto dell'autorizzazione emessa dall'UVMD della Valdinievole per un adulto disabile, con copia della scheda d'intervento dove sono riportati tutti i dati necessari e il periodo di ammissione o di proroga dell'adulto disabile in struttura;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1476 del 21.12.2018 con oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamenti e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-2021" con la quale vengono aggiornate con decorrenza 1 gennaio 2019 e con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 le tariffe per la remunerazione delle



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

prestazioni di riabilitazione individuate nella Tabella parte integrante del protocollo d'intesa allegata all'atto;

Preso atto della comunicazione del Direttore SOC servizi alle Zone SdS dell'Azienda Usl Toscana Centro prot. n. 10695 del 03.02.2020 con oggetto "deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2018, n. 1476. Adeguamento quota sanitaria RSD e CAP" con la quale viene riconosciuta dal 01 gennaio 2019 la nuova quota sanitaria pari ad € 54,41;

Preso atto dell'Accordo contrattuale stipulato tra Azienda USL Toscana Centro, il Comuni di Firenze e l'Associazione Maria Cristina Ogier dal quale si evince un aumento della quota sanitaria a carico della Usl dal 01.09.2021 al 31.12.2021, pertanto l'importo della retta sanitaria sarà pari ad € 72,21#, inoltre dal 01.01.2022 la retta sanitaria subirà un ulteriore aumento e sarà pari ad € 75,21#;

Viste le fatture emesse dall'Associazione Maria Cristina Ogier, Via B. Fortini, 90, Firenze C.F. 94070330488:

• Fatt. n. 6 del 28.02.2025 di € 4.437,39# relativa al periodo Gennaio – Febbraio 2025

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state controllate per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle stesse;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura sul Bilancio dell'Ente annualità 2025;

Preso atto della normativa contenuta nell'art.2, comma 9, della Legge n.286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000, come modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita di nulla osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento unico di Regolarità Contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL-44833800 del 26.02.2025 con scadenza 26.06.2025:

Considerato quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.5, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (CIG);

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Considerato quanto disposto dalla determinazione nr. 4 del 07/07/2011, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana, richiesto con determinazione n. 527 del 29.06.2011, che esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L.136/2010;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) Codice Fiscale 91025730473

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Associazione Maria Cristina Ogier Casa Maschile con sede in Via Benedetto Fortini, 90 (FI), P.I. 04937000489 C.F. 94070330488, le fatture indicate in premessa, relativa alla quota sanitaria, per l'importo complessivo di €. 4.437,39# (iva esente) effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010;
- 2. Di dare atto che l'importo di €. 4.437,39# trova copertura nel competente conto economico d'esercizio n. 3B0201120501 e nell'Autorizzazione n. 49/2025 del bilancio della SdS anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
- 4. Di trasmettere il presente provvedimento a:
- Area Funzionale Tecnico-Amministrativa della SdS Valdinievole;

p II Responsabile U.F. Integrazione Socio -Sanitaria

Dott. Stefano Lomi